

N. R.G. 8373/2023



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Guzzo Liliana Presidente relatore ed estensore

dott Tosi Lina Giudice

dott Torresan Lisa Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 8373/2023 promossa con ricorso ex art 281 undecies cpc

da

DE MARCO Marco

Rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'avv. e dom. Fabrizio Cursano

-ricorrente

Contro

ALLIANCE EXIMAG srl

Rappresentata e difesa , giusta procura in atti, dagli avv. e dom Emanuele Colonna e Alberto Valerio

- Resistente

Oggetto: impugnazione delibera del C.d.a

Conclusioni

Ricorrente

- accertare e dichiarare, in accoglimento delle ragioni in fatto e in diritto illustrate, la nullità della deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Alliace Eximag S.r.l. del 7 settembre 2021

Resistente

voglia il Tribunale adito, verificati i fatti di causa e le ragioni in diritto rappresentate, accertare e dichiarare, ove esistente, la nullità della delibera del Consiglio di amministrazione del 7.9.2021 della Alliance Eximag S.r.l

Ragioni della decisione

Con ricorso ex art.281 undecies c.p.c. De Marco Marco nella sua qualità di ex componente del Consiglio di amministrazione e attuale socio al 25% della Alliance



Eximag S.r.l., ha chiesto che venisse accertata e dichiarata la nullità della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Alliance Eximag S.r.l. del 7 settembre 2021.

A fondamento della domanda ha esposto in sintesi che la riunione del Consiglio di Amministrazione in cui era stata adottata la delibera si era tenuta in modalità telematica il 7.9.2021 dalle ore 9:30 alle ore 10:45. L'allora presidente del Consiglio di amministrazione Grattacaso e la moglie Gammella Gina (quest'ultima in qualità di segretario) avevano sottoscritto il verbale dato atto falsamente della sua presenza mentre egli non era stato affatto presente in quanto non convocato per tempo: il link di accesso a detta riunione gli era stato infatti inviato dal Grattacaso solo alle ore 11,53 per una riunione telematica alle ore 12:15 e dunque dopo lo svolgimento della seduta consiliare.

Ha anche asserito che l'allora presidente del Consiglio di amministrazione Grattacaso Roberto - poi revocato dalla carica, e nei cui confronti era stata avviata azione di responsabilità- aveva posto in essere atti esulanti dall'oggetto sociale ed in conflitto di interessi, impegnando la società a versare una somma di € 1.500.000,00 (quota parte della somma di € 2.000.000,00 ricevuta in forza di contratto di mutuo chirografario stipulato con Banca Progetto di Milano) al fondo lussemburghese "the Wave SCsp" senza ricevere alcuna partecipazione nel fondo con i relativi diritti, a tutto vantaggio di Alliance Financial Holding srl di cui egli era pure legale rappresentante e di cui erano soci lo stesso Grattacaso per il 75,69% , la coniuge Gammella Gina per il 7% e il medesimo Fondo Wave per il 17,31%.

La delibera impugnata aveva appunto disposto la destinazione della somma mutuata per l'importo di € 1.500.000,00 al Fondo Lussemburghese The Wave.

Ha invocato la nullità della delibera impugnata ex2479 ter cc per il difetto assoluto di informazione ed ha affermato la sussistenza del suo interesse ad agire in quanto oltre ad essere socio della società aveva anche interesse a non risultare partecipe, quale componente del cda, ad una delibera dannosa per la società.

La società si è costituita in giudizio in persona del nuovo rappresentante legale pro tempore nominato con delibera del 6.4.2023 dando atto che dalla disamina della documentazione societaria aveva potuto verificare quanto sopra esposto dal ricorrente. Con particolare riferimento alla delibera impugnata del 7.9.2021 ha dato atto che risultava che la riunione del Cda si fosse tenuta in forma telematica dalle ore 9,30 alle ore 10,45 pur avendo il Consigliere De Marco ricevuto dall'ex presidente del Cda Grattacaso l'invito contenente il link di accesso alla riunione solo alle ore 11,53 per una riunione telematica delle ore 12.15.

Ha dunque formulato le conclusioni di cui in premessa.



All'udienza collegiale del 15.2.2024 – fissata previa concessione del termine ex art 275 bis cpc di giorni trenta anteriore all'udienza per il deposito di note di precisazione delle conclusioni e di giorni 15 per note conclusionali- le parti hanno discusso la causa

Osserva il Collegio che la mancata convocazione alla riunione del Cda di cui trattasi risulta dalla documentazione prodotta, posto che la riunione in cui è stata presa la delibera impugnata si è tenuta il 7.9.2021 dalle ore 9,30 alle ore 10,45 (v verbale del cda doc 11 di parte ricorrente) nel mentre l'invito contenente il link di accesso alla riunione del 7.9.2021 è stato inviato al De Marco solo alle ore 11,53 per una riunione telematica delle ore 12.15 (v doc. 22 e 23 di parte ricorrente)

Il De Marco non risulta dunque, *per tabulas*, esser stato convocato per la riunione del cda tenutasi dalle 9,30 alle ore 10.45 e non risulta avervi partecipato, essendogli stato inviato il link a riunione già conclusa con la assunzione già avvenuta della delibera qui impugnata

La mancanza della convocazione concreta il vizio di il difetto assoluto di informazione che comporta, similmente sul punto a quanto previsto per le decisioni dei soci dall'art 2479 ter cc, la nullità della delibera del cda

La domanda attorea va dunque accolta

Le spese di lite vengono compensate inter partes avendo la società aderito alla domanda

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando

1. accerta e dichiara la nullità della deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Alliace Eximag S.r.l. del 7 settembre 2021;
2. compensa le spese di lite

Così deciso in Venezia il 15.2.2024

La presidente rel ed est

Dott Guzzo Liliana

